

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPS) - PERIODO 2022/2024 (ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		
1. VILLANI ELENA - Presidente	Sì	
2. BIANCHI PIER LUIGI - Consigliere	Sì	
3. PAVESE ATTILIO - Consigliere	Sì	
4. PASTORELLI MARCO - Consigliere	No	
5. VERRI MATTEO - Consigliere	Sì	
6. CAMPAGNOLI LORENZO - Consigliere	Sì	
7. DAGRADI ELENA - Consigliere	No	
8. MAIOCCHI RAFFAELE - Consigliere	Sì	
9. FERRARA MAURO - Consigliere	Sì	
10. PASSADORE MARCO - Consigliere	Sì	
11. QUAGLINI BARBARA - Consigliere	Sì	
Totale Presenti:	9	
Totale Assenti:	2	

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora VILLANI ELENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ognianno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015";

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Dato atto che questo Ente avendo una popolazione inferiore a 2.000 abitanti può predisporre il DUP semplificato secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 punto 8.4.1;

Visto il DUP 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12/07/2021 nella forma semplificata (DUPS) prevista per i comuni con popolazione inferiore a 2.000/5.000 abitanti e considerato che si rende necessario procedere al suo aggiornamento in base alle successive necessità gestionali individuate dall'Amministrazione per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 15.12.2021, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022/2024 ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale;

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, al punto 6.1 dell'allegato alla presente deliberazione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUPS 2022/2024, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 53 del 15/12/2021.
- 2. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUPS 2022/2024 sul sito internet del Comune Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco Firmato digitalmente VILLANI ELENA Il Vice Segretario Comunale Firmato digitalmente UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Provincia di Pavia

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE N. 23/2021

OGGETTO: Parere in merito alla Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022-2024.

Il sottoscritto dott. Domenico Piazzolla, revisore unico di questo Comune, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26/11/2020, esecutiva, ed in carica per il triennio 2021/2023,

PREMESSO

che si rende necessario esprimere il parere in merito alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2021 -, documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, nella sua versione aggiornata e coerente con la proposta del Bilancio di Previsione 2022-2024, nella seduta di approvazione del bilancio 2022-2024 stesso:

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024, di cui alla predetta Nota di aggiornamento contenente, altresì, tutti i dati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024;

Dato atto che i comuni con popolazione al di sotto dei 2.000 abitanti hanno la possibilità optare per la redazione del D.U.P. in forma semplificata (D.U.P.S.);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 datata 15/12/2021 inerente l'approvazione dello schema di documento unico di programmazione semplificato (d.u.p.s.) 2022-2024 - aggiornamento ;

Visto il D.lgs. n° 267/2000;

Visto il D.lgs. n° 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali-, in particolare il principio contabile applicato 4/1;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigente dell'ente;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile e tecnica

Considerato che il D.U.P.S., nella sua generale funzione, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Prende atto

- Che l'Ente ha redatto il D.U.P.S. per quanto attiene il periodo 2022/2024;
- Che il D.U.P.S. è stato redatto nella forma semplificata prevista per i comuni sotto i 2.000 abitanti dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011) così come da ultimo modificato;

- Che lo stesso riporta i contenuti minimi normativamente previsti;
- Che lo stesso contiene inoltre i seguenti strumenti di programmazione, non oggetto di approvazione con apposito atto separato, ma mediante l'approvazione del D.U.P.S.:
- 1. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 2. Programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- 3. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art 16, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
- 4. Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione.;

IL REVISORE UNICO

esprime favorevole in merito ai contenuti della Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022-2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Robecco Pavese, 16 dicembre 2021

Il Revisore Unico

Dott. Domenico Piazzolla

Firmato digitalmente da PIAZZOLLA DOMENICO C: IT

Comune di Robecco Pavese Provincia di Pavia

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022 - 2024

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

SOMMARIO

- 1. PREMESSE
- 2. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO
- 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE
- 4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
- 5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA
- 6. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE
- 7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO
- 8. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
- 9. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Premesse

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, termine ordinatorio, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione(DUP) in relazione al triennio successivo (2022-2024), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

A seguito dell'approvazione del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 è stato appositamente modificato il principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevedendo un ulteriore semplificazione per la predisposizione del DUP, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 e superiore a 2000 abitanti.

In particolare è stato aggiunto il paragrafo 8.4.1, che disciplina il contenuto del documento, allegando, in appendice tecnica, uno schema tipo.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è stato prevista una maggiore semplificazione, attraverso la previsione di un DUP ipersemplificato.

Il DUPS rappresenta la principale innovazione nel panorama dei documenti di programmazione.

Il DUPS permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo unitario le discontinuità organizzative.

REDAZIONE DUP ULTERIORMENTE SEMPLIFICATO

Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, introdotto con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e legautonomie del 18.05.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.132 del 09-06-2018, dal 2018, è consentito, ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP), in forma ulteriormente semplificata, attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Detto DUP super semplificato dovrà in ogni caso illustrare:

- 1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- 2. la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- 3. la politica tributaria e tariffaria;
- 4. l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- 5. il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- 6. il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP sono contenuti i seguenti documenti di programmazione pluriennale, che fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano, pertanto, approvati, senza necessità di ulteriori deliberazioni:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, L. n. 244 del 2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Il periodo di mandato, che terminerà nel corso dell'anno 2024, non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Il Comune di Robecco Pavese avente una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, ha elaborato il presente DUP nella forma ulteriormente semplificata.

In relazione alla tempistica per la presentazione e la successiva approvazione del DUP di cui al paragrafo 4.2 del principio applicato della programmazione la Giunta comunale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP è presentato dalla Giunta «per le conseguenti deliberazioni». Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e successivamente lo delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi: in un'approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi del Consiglio; in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente e come tale non può essere considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. Quest'ultima è tuttavia eventuale: può non essere presentata se il Consiglio ha approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento.
- entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la Giunta comunale presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP. Termine, quest'ultimo, che si intende prorogato in seguito ad eventuale proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La FAQ n. 10 di Arconet in data 7 ottobre 2015 ha precisato che:

- 1) la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
- 2) se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
- 3) lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- 4) la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato. In caso di amministrazione appena insediata, il principio contabile concernente la

programmazione contiene una deroga finalizzata a consentire agli uffici di recepire le linee di mandato del Sindaco negli obiettivi strategici e, a cascata, a declinarle in obiettivi operativi.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, redatto in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dell'Ente dovranno conformarsi agli indirizzi generali esposti nel presente documento.

2. Spese programmate ed entrate previste per il loro finanziamento

Spesa corrente

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo primario dell'Amministrazione consiste nel mantenimento del livello di servizi esistente.

Le relative spese troveranno copertura mediante l'utilizzo delle consuete entrate correnti.

Spese di investimento

Si rimanda alla lettura della sezione "Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento".

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato.

Nel corso del periodo 2022/2024 l'Ente non intende procedere all'accensione di nuovi mutui .

Nell'allegato si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali per il triennio 2022/2024:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione d mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	COMPETENZ A ANNO 2024	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	407,128.44	411,350.15	402,344.15
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	53,252.19	37,315.54	26,250.00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	16,264.86	37,269.24	32,998.20
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		476,645.49	485,934.93	461,592.35
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	47,664.55	48,593.49	46,159.24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021	(-)	0.00	0.00	0.00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	498.58	218.35	0.00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0.00	0.00	0.00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0.00	0.00	0.00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		47,165.97	48,375.14	46,159.24

3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Le regole che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono in continua evoluzione, alla luce non solo delle direttive europee in materia ma anche della legislazione nazionale. Vengono indicate le modalità attraverso le quali l'ente gestisce i servizi pubblici locali. Di seguito sono riepilogati le principali tipologie di servizio, le modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati con affidamento a soggetti esterni.

FUNZIONI GESTITE IN FORMA DIRETTA

Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; Organizzazione delle entrate tributarie e patrimoniali;

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale;

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118-comma 4- della Costituzione.

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Nel corso del triennio 2022/2024, l'Ente intende gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione:

Gestione diretta (in economia o in appalto)

• Mensa (affidamento tramite concessione)

Gestione associata

Servizio	Forma di gestione
Servizio di trasporto scolastico	Convenzione tra i comuni di
	Casatisma e Robecco Pavese
	Convenzione tra i comuni di
	Bressana Bottarone e Robecco
	Pavese

Gestione mediante affidamento a organismi partecipati

Si riportano le società e gli enti a vario titolo partecipati dal Comune.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet delle singole Società/Enti, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I servizi di interesse generale realizzati dalle stesse rientrano nell'ambito di competenza del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Le quote minime di partecipazione, non consentono al Comune alcuna forma di controllo societario.

Servizio	Organismo
Raccolta rifiuti	ASM VOGHERA SPA partecip. 0,0019%
Servizio idrico integrato	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L INDIRETTA
Gestione calore	ASM VOGHERA SPA
Fornitura gas	ASM VOGHERA SPA
Gestione fognatura e depurazione	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.partecip.
	0,462

Gli interventi normativi emanati in materia di organismi partecipati sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni e distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (cfr. art. 4, c. 1) emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. II Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: "

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo

3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

A sensi dell'art. 20 del TUPS "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

5. Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

Entrate tributarie

In riferimento ai predetti tributi, stante le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre di finanza locale con i conseguenti sacrifici in termini di contenimento delle spese, al fine di evitare la riduzione dei servizi si prevede di mantenere invariate, per il 2022, l'aliquota I.M.U dando atto che la Tari deve coprire interamente i costi afferenti i servizi di igiene urbana e pertanto la tariffa è direttamente subordinata ai costi del gestore stesso.

La Legge di Bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.

L'obiettivo è quello di semplificare l'insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.

La nuova IMU mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa, quella definita come abitazione principale.

Non è più prevista, invece, l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estera iscritti all'AIRE.

Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

L'articolo 95 della Legge di Bilancio considera la TASI come una "duplicazione dell'IMU non più sorretta da valida giustificazione", in quanto i punti che la differenziavano

dall'IMU sono venuti meno col passare degli anni. Proprio per questo l'obiettivo della manovra è superare il meccanismo di quantificazione dell'aliquota TASI.

T.A.R.I: La normativa vigente impone ai Comuni la copertura dei costi nella misura del 100%. Le tariffe vengono determinate sulla base dei costi previsti per il servizio.

In applicazione dell'art.1 commi da 641 a 668 della legge 147/2013 la disciplina che regola la gestione del sistema integrato di igiene urbana viene nuovamente riordinata con la soppressione dal 1 gennaio 2014 della TARES e la contestuale istituzione della nuova Tassa rifiuti TARI che comunque ricalca lo schema del tributo abrogato.

Infatti anche questo tributo è corrisposto in base a tariffa:

- -commisurata ad anno solare
- -commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da:

- -una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
- -una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Il Comune di Robecco Pavese approverà il P.E.F. 2022 secondo le disposizioni ARERA di cui alla delibera 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF: L'Ente si propone di mantenere inviariate le aliquote .

CANONE UNICO PATRIMONIALE La Legge di Bilancio 2020 ha previsto a partire dall' anno 2021, un canone unico patrimoniale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO E PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"

https://www.comune.robeccopavese.pv.it/m-amministrazione/servizio-tributi/imposte-e-tasse/canone-unico-patrimoniale si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento e piano tariffario.

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi:

- servizio illuminazione votiva (aggio da parte della ditta concessionaria)
- diritti di segreteria anagrafe e edilizia
- servizi cimiteriali
- proventi derivanti da affitti immobili comunali

Non si prevede, nel corso del triennio 2022/2024, l'istituzione di alcun nuovo tributo.

In materia di aliquote, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni l'Ente si propone di :

- mantenere invariate le aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF
- mantenere invariate le aliquote e detrazioni IMU vigenti ;
- di variare le aliquote TARI a seguito di approvazione di specifico piano finanziario per l'anno 2022 da redigersi secondo le indicazioni ARERA, che dovrà prevedere la copertura integrale dei costi.
- in materia di agevolazioni ed esenzioni, l'Ente intende confermare gli strumenti vigenti, fatti salvi gli strumenti eccezionalmente applicati durante l'esercizio 2020 a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Amministrazione intende altresì dare impulso all'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- diritti di segreteria in materia urbanistica
- diritti di segreteria per rilascio delle carte d'identità

L'Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione alle succitate tipologie di entrate.

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di proventi tariffari sono le seguenti:

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe applicate nell'esercizio in corso.

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali <u>entrate extratributarie</u>, il cui gettito può essere ipotizzato in coerenza con le previsioni assestate dell'esercizio in corso:

- Proventi da concessioni cimiteriali
- Fitti reali di fabbricati
- Sanzioni codice della strada
- Concorsi e rimborsi diversi

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le entrate del titolo 4, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Ente potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica, e/o attraverso devoluzione di mutui in disponibilità e/o oneri di urbanizzazione.

Si valuteranno contributi a fondo perduto Ministeriali e Regionali per il finanziamento di investimenti. Verrà posta la massima attenzione per reperire risorse da destinare alle spese in conto capitale al fine di non gravare sul bilancio dell'Ente.

Le spese in conto capitale attengono:

- alle opere di importo pari o superiori a 100.000,00 per cui è richiesta la programmazione triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale ;
- alle spese di investimento.

6. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Il Comune di Robecco Pavese, si colloca, in base alle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, nella fascia al di sotto del valore soglia prevista dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. in data 27 aprile 2020 previsto dal citato art. 33, comma 2, del d. l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalle legge 28 giugno 2019, n. 58, come risulta dal seguente prospetto di calcolo:

L'Ente è attualmente articolato nei seguenti settori/servizi, che alla data odierna dispongono delle seguenti unità di personale in servizio:

Settore/Servizio	Cat	Numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Finanziario/tributi		0	0	0
Amministrativo/demografico	Cat.D3	1	1	0
Amministrativo/demografico	Cat.B3	1	1	0
Tecnico	Cat.D1	1	0	1
Polizia locale	Cat. C5	1	0	1
	TOTALE	4	2	2

Per il prossimo triennio, non si prevedono modifiche all'articolazione sopra riportata;

L'ente, così come previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., è in ogni caso tenuto alla predisposizione del Piano Triennale del fabbisogno del personale.

In merito alla programmazione del personale è stata adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione N. 45 in data 29.11.2021 avente il seguente oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze del personale di cui si allega prospetto:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	2022		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2020	531	ā
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2020	88.633,97 €	
Ĩ	2018	445.685,15 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2019	441.264,55 €	
	2020	476,645,49 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		454.531,73 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	12.496,87 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		442.034,86 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		20,05%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		29,50%
alore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		33,50%
mento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	41.766,31 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2022		33,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	29.249,21 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	29.249,21 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	117.883,18 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	6.953,96 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	36.103,17 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto ai valore corrispondente della Tabella 2	(h)	36.103,17 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	124.737,14 € (i)	

7. Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata al rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Decr. Leg.vo n. 50 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" che prevede, tra l'altro che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici (comma 3 - art. 21).

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

Il Decreto Min. Infrastrutture e Trasp. 16.01.2018, n. 14, che si applica per il periodo di programmazione 2022/2024, specifica le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica (inclusi gli obblighi informativi e di pubblicità) dei **programmi triennali dei lavori pubblici** e dei **programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e** ne detta contenuti, ordine di priorità e livello di progettazione minimo (per i lavori pubblici).

Il Decreto prevede che le amministrazioni debbano tenere conto di determinate priorità ai fini della realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale: sono da considerare prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento di opere incompiute, di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, i progetti definiti ed esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei o finanziamenti privati.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- •la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

L'art.164 – comma 3 – del TUEL recita : " In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il Consiglio dell'Ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Per il triennio 2022/2024 non sono previsti lavori pubblici di importo pari o superiore a 100.000,00 euro come da dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico posta agli atti datata 15.11.2021.

I progetti ancora in corso di esecuzione sono i seguenti:

- Pulizia fossi
- Viabilità e marciapiedi dalla Via San Nazzaro alla Via Morini
- Costruzione loculi Cimitero Comunale
- Manutenzione straordinaria loculi ossari nel Cimitero Comunale

Investimenti di importo inferiore ad euro 100.000,00

esercizio 2022:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Opere di messa in sicurezza	100.000,00	Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29
immobili comunali		lett. a) e b)

8. Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri, con l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa all'acquisizione e/o cessione di spazi finanziari, portando il vincolo di finanza pubblica a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL.

A decorrere dall'esercizio 2019, pertanto, il bilancio si considera "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente si prefigge il mantenimento degli stessi con una programmazione di spesa allineata alle entrate correnti e per investimenti. Ciò significa una gestione oculata della spesa nel rispetto dei bisogni della collettività.

Le spese di investimento sono state programmate in base alle disponibilità di entrate che si ritiene possano verificarsi nel triennio.

Relativamente alla cassa, invece, questo ente dispone di un fondo di cassa atto a garantire le coperture necessarie.

Relativamente alla situazione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dell'ente è sempre stata indirizzata a un'attenta valutazione economica delle risorse. Ne è dimostrazione il fondo di cassa al 31.12.2020 pari ad euro 346.594,03

Per il triennio di validità del presente documento, si ritiene necessario continuare a gestire correttamente le risorse dell'ente, al fine di garantire una cassa sempre positiva al fine di evitare anticipazioni di tesoreria.

La gestione dovrà essere indirizzata ad un costante monitoraggio delle riscossioni in relazione al programma dei pagamenti per valutare prontamente gli scostamenti e proporre eventuali manovre di rientro ai fini del rispetto degli equilibri oltre che all'ottimizzazione della gestione e recupero delle entrate, mediante accelerazione dei tempi di riscossione ordinaria e coattiva, al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa e non dover ricorre, in modo continuativo, all'anticipazione di tesoreria.

9. Ulteriori strumenti di programmazione

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, dispone quanto segue:

"L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018."

L'articolo 21 del Nuovo Codice, fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti".

Lo stesso articolo, al comma 6, dispone che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi <u>di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro"</u>.

Per quanto concerne invece la disciplina di dettaglio, si rimanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 14 del 16.01.2018, articolo 6 e seguenti.

Il Programma risulta negativo in quanto per il triennio 2022/2024 non si prevede al momento alcuna procedura nell'ambito dell'acquisizione di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro come da dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico rilasciata in data 15.11.2021 posta agli atti.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha da ultimo disposto, all'art. 57 comma 2, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei succitati piani triennali a decorrere dall'esercizio 2020.

In merito al piano in oggetto di paragrafo di rinvia a quanto approvato con Deliberazione di G.C. n. 12 del 27/01/2020.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Il competente Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio dell'Amministrazione ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Si specifica l'acquisizione del diritto di proprietà sull'immobile come di seguito accatastato:

Unità immobilare n.1 1) foglio 3 part. 294 sub. 1

Unità immobiliare n.2 2) foglio 3 part. 294 sub. 2

Aree pertinenziali 3) foglio 3 part. 118

4) foglio 3 part. 116

Superficie 1) mq 108,00 circa [a]

2) mq 108,00 circa [b]

3) mq 300 circa [c]

4) mq 582 circa [d]

Ubicazione Via San Nazzaro, 15

Provenienza SUCCESSIONE TESTAMENTARIA di MONTAGNA

GIULIANO del 13/01/2020, registrata il 05/11/2020 al Volume: 88888 Numero: 392865 Sede: PAVIA in atti dal

19/11/2020 derivante da Nota di Trascrizione - Reparto PI:

reg. particolare 5156.1/2020

Utilizzazione Attualmente non utilizzato

Utilizzazione prevista Residenziale

Destinazione urbanistica attuale Ambiti residenziali – B1

Disciplina urbanistica Art. 28 e segg. delle NTA del Piano delle Regole

Valore di stima unitaria €/mq 730,00 (rif. quotazioni imm.ri Agenzia Entrate – anno

2020 – valore minimo della forbice)

Stima immobile $a + b + 0.10 (c + d) \times \text{/mq } 730.00 = \text{ } 221.920.00$

Finalità Alienazione a mezzo pubblico incanto (R.D. 827/1924)

A seguito dell'avvio della procedura di vendita saranno inseriti i riferimenti contabili all'interno del bilancio di previsione, esercizio di riferimento, tramite apposita variazione.

Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione

Il comma 2 dell'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, che dispone gli Enti locali possono affidare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure sulla base di un programma preventivo approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ne consegue che l'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi. L'analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è possibile pervenire all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, come meglio definiti dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come per affidare incarichi di studio/consulenza occorra valutare i seguenti parametri:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

Per quanto concerne il programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione:

- Responsabile della sicurezza: € 761,28
- Medico del lavoro: spesa stimata nulla in quanto intervenuto a fine anno 2020

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 settembre 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 settembre 2011, n. 111

L'attuale formulazione del D.L. n. 98/2011 prevede, ai commi 4 e 5 dell'art. 16, la <u>facoltà</u> per le amministrazioni pubbliche di adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono mettere a confronto la spesa sostenuta - a legislazione vigente - per ciascuna delle voci di spesa interessate ed i correlati obiettivi in termini organizzativi e finanziari; le eventuali economie di spesa scaturenti dall'attuazione dei Piani, se ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere parzialmente utilizzate per il finanziamento della contrattazione integrativa.

Per il triennio 2022/2024 l'Ente si è avvalso della facoltà di non adottare il piano triennale.



PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPS) - PERIODO 2022/2024 (ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPS) - PERIODO 2022/2024 (ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 28 DEL 30/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPS) - PERIODO 2022/2024 (ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 28 DEL 30/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUPS) - PERIODO 2022/2024 (ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **31-dic-2021** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **15-gen-2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Robecco Pavese, li 31-dic-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE